



Via Gregorio Allegri, 14
00198 Roma
Telefono 06-84911

COMUNICATO STAMPA

Roma, 27 marzo 2012

Il Procuratore Federale, a seguito di segnalazione della CO.VI.SO.C., ha deferito alla Commissione Disciplinare Nazionale:

per la violazione dall'art. 85 delle N.O.I.F., lett. C), paragrafo V) in relazione all'art. 10, comma 3, del C.G.S.,

- la Sig.ra DEBERNARDI Paola, legale rappresentante pro-tempore della Società U.S. Alessandria Calcio 1912 S.r.l.;
- il Sig. PAVIGNANO Maurizio, legale rappresentante pro-tempore della Società U.S. Alessandria Calcio 1912 S.r.l.;
- il Sig. DANNA Giorgio, legale rappresentante pro-tempore della Società U.S. Alessandria Calcio 1912 S.r.l.;

per non aver documentato agli Organi federali competenti, l'avvenuto pagamento pagamento delle ritenute Irpef e dei contributi Enpals relativi agli emolumenti dovuti ai propri tesserati per le mensilità di ottobre, novembre e dicembre 2011, entro il termine del 14.02.2012 stabilito dalle disposizioni federali

per la violazione dell'art. 8, comma 1, del C.G.S.:

- la Sig.ra PERRONE Antonella, Presidente del collegio sindacale della Società U.S. Alessandria Calcio 1912 S.r.l.;
- la Sig.ra DEBERNARDI Paola, legale rappresentante pro-tempore della Società U.S. Alessandria Calcio 1912 S.r.l.;

per aver sottoscritto e depositato presso la Co.Vi.So.C. la dichiarazione datata 14.02.2012, attestante circostanze e dati contabili non veridici.

per la violazione dell'art. 4, commi 1 e 2, del C.G.S.:

- la Società U.S. ALESSANDRIA CALCIO 1912 S.r.l.;

a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva per le violazioni disciplinari ascritte ai propri legali rappresentanti pro-tempore e al Presidente del Collegio Sindacale.

Per la violazione dall'art. 85 delle N.O.I.F., lett. C), paragrafo V) in relazione all'art. 10, comma 3, del C.G.S.,

- il sig. LEONI Sergio, legale rappresentante pro-tempore della Società U.S. Foggia S.p.A.;
- il sig. CASILLO Gennaro, legale rappresentante pro-tempore della Società U.S. Foggia S.p.A.;
- il sig. AFFATATO Giuseppe, legale rappresentante pro-tempore della Società U.S. Foggia S.p.A.;

per non aver documentato agli Organi federali competenti l'avvenuto pagamento delle ritenute Irpef e dei contributi Enpals relativi agli emolumenti dovuti ai propri tesserati per le mensilità di ottobre, novembre e dicembre 2011, nonché del pagamento delle rate Enpals scadute al 30 settembre 2011, nei termini stabiliti dalla normativa federale.

per la violazione dell'art. 4, comma 1, del C.G.S.:

- la Società U.S. FOGGIA S.p.A.;

a titolo di responsabilità diretta per le violazioni disciplinari ascritte ai propri legali rappresentanti pro-tempore

Per la violazione dell'art. 85 delle N.O.I.F., lett. C), paragrafo V), in relazione all'art. 10, comma 3, del C.G.S.:

- Il Sig. BRIGANTI Sergio, legale rappresentante pro-tempore della Società U.S. Pergocrema 1932 S.r.l.;

per non aver documentato agli Organi Federali competenti l'avvenuto pagamento delle ritenute Irpef e dei contributi Enpals relativi agli emolumenti dovuti ai propri tesserati per le

mensilità di luglio, agosto, settembre, ottobre, novembre e dicembre 2011, nei termini stabiliti dalla normativa federale;

per la violazione dell'art. 4, comma 1, del C.G.S.:

- la Società U.S. PERGOCREMA 1932 S.r.l.;

a titolo di responsabilità diretta per le violazioni disciplinari ascritte al proprio legale rappresentante pro-tempore.

Per la violazione dell'art. 85 delle N.O.I.F., lett. C), paragrafo IV) in relazione all'art. 10, comma 3, del C.G.S.:

- Il Sig. BRIGANTI Sergio, legale rappresentante pro-tempore della Società U.S. Pergocrema 1932 S.r.l.;

per non aver documentato agli Organi federali competenti, l'avvenuto pagamento degli emolumenti dovuti ai propri tesserati relativi alle mensilità di ottobre, novembre e dicembre 2011, entro il termine del 14.02.2012 stabilito dalle disposizioni federali.

per la violazione dell'art. 4, comma 1, del C.G.S.:

la Società U.S. PERGOCREMA 1932 S.r.l.;

a titolo di responsabilità diretta per le violazioni disciplinari ascritte al proprio legale rappresentante pro-tempore.

Per la violazione dall'art. 85 delle N.O.I.F., lett. C), paragrafo V) in relazione all'art. 10, comma 3, del C.G.S.,

- Il Sig. CICALESE Armando, legale rappresentante pro-tempore della Società S.S. Ebolitana 1925 s.r.l.;

per non aver documentato agli Organi federali competenti l'avvenuto pagamento delle ritenute Irpef e dei contributi Enpals relativi agli emolumenti dovuti ai propri tesserati per le mensilità di ottobre, novembre e dicembre 2011, entro il termine del 14.02.2012 stabilito dalle disposizioni federali

per la violazione dell'art. 4, comma 1, del C.G.S.:

- la Società S.S. EBOLITANA 1925 s.r.l.;

a titolo di responsabilità diretta per le violazioni disciplinari ascritte al proprio legale rappresentante pro-tempore.

Per la violazione dall'art. 85 delle N.O.I.F., lett. C), paragrafo V) in relazione all'art. 10, comma 3, del C.G.S.,

- Il Sig. CICALESE Armando, legale rappresentante pro-tempore della Società S.S. Ebolitana 1925 s.r.l.;

per non aver documentato agli Organi federali competenti l'avvenuto pagamento degli emolumenti dovuti ai propri tesserati relativi alle mensilità di ottobre, novembre e dicembre 2011, entro il termine del 14.02.2012 stabilito dalle disposizioni federali.

per la violazione dell'art. 4, comma 1, del C.G.S.:

- la Società S.S. EBOLITANA 1925 s.r.l.;

a titolo di responsabilità diretta per le violazioni disciplinari ascritte al proprio legale rappresentante pro-tempore.